SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE

ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE TEMPORANEA DI UN'AREA PUBBLICA UBICATA IN PIAZZA G. FORTUNATO PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UNA STRUTTURA MOBILE PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE - APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO

Tra il Comune di Rionero in Vulture, rappresentato da …… e

la società /ditta ……., Cod. Fisc. …… iscritta al Registro delle Imprese n…… in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in…… si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto del presente contratto è la concessione, in diritto di superficie ai sensi dell'art. 952 del cod. civ., di un'area pubblica da destinare, esclusivamente, alla installazione di una struttura mobile per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. L'area pubblica su cui installare la struttura si trova all'interno dell'area verde di Piazza Giustino Fortunato rappresentata negli allegati n. 1 e 2.

ART. 2- DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE

Tutti gli effetti attivi e passivi della concessione decorreranno dalla data di stipula del relativo contratto.

La durata della concessione a base di gara è stabilita in massimo 2 (due) mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.

Il contratto non è tacitamente rinnovabile.

A richiesta del concessionario, da notificare prima della data di scadenza della concessione, è in facoltà dell'Ente procedere ad un suo rinnovo fino ad un massimo pari alla durata iniziale della concessione, sempreché venga accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse e che il Comune non abbia prodotto più di due contestazioni oppure due sospensioni della concessione per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte del concessionario.

Non configurandosi la concessione di un'area pubblica come affitto di beni immobili, al termine della concessione e della relativa gestione dell'area la ditta concessionaria non potrà rivendicare in alcun caso il diritto al pagamento di indennità o compensi di sorta per la perdita dell'avviamento commerciale.

Art. 3 - CANONE DI CONCESSIONE, TOSAP E TARI

Il canone di concessione, la tassa di occupazione del suolo pubblico e la tariffa sui rifiuti si intendono compensate dagli obblighi e dai servizi posti a carico del concessionario

ART. 4 - CARATTERISTICHE DELL'AREA E DEL MANUFATTO MOBILE DA INSTALLARE

Per l'installazione della struttura mobile è prevista l'assegnazione di un'area fino ad un massimo di 20 mq, oltre ad un ulteriore area pertinenziale per l'ubicazione di tavoli e sedie. La superficie complessiva, coperta e scoperta, non dovrà superare i 60 mq.

La struttura da installare dovrà essere amovibile, priva quindi di qualsiasi tipo di fondazione tale da alterare o modificare il suolo dato in concessione; dovrà essere conforme alle tipologie alle normative vigenti in materia di igiene, ambiente e sicurezza.

Le caratteristiche formali e dimensionali della struttura mobile dovranno rispettare i seguenti indici e parametri:

- superficie coperta non superiore a 20 mq;
- altezza lorda di massimo ingombro non superiore a mt 3,50;
- sulle superfici esterne non debbono apparire elementi che possano in qualsiasi modo costituire intralcio e pericolo per la pubblica incolumità;
- le caratteristiche della struttura mobile sono: rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche.

ART. 6 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario oltre all'installazione della struttura mobile e al suo allaccio alla rete elettrica, dovrà provvedere a proprie spese:

- alla sistemazione e manutenzione ordinaria dell'area in concessione e dell'intera area a verde circostante;
- all'apertura della struttura all'interno dei seguenti orari per massimo 10 ore al giorno:
  - dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 24,00;
  - sabato e domenica dalle ore 9,00 alle ore 01,30 del giorno successivo;

Sono altresì a carico del concessionario:

1) pulizia dell'area verde dove è installata la struttura mobile;
2) apertura, chiusura e pulizia dei bagni di Villa Catena. I bagni dovranno essere aperti per almeno 5 ore dal lunedì al venerdì e per 8 ore il sabato e la domenica. Gli orari, anche non continuativi, saranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale. Il concessionario dovrà garantire la pulizia dei bagni almeno due volte al giorno e ogni qualvolta sia necessario.
3) tutte le spese necessarie per la stipula dell'atto di concessione.

ART. 7 - DIVIETI PER IL CONCESSIONARIO

È fatto assoluto divieto al concessionario, pena la immediata risoluzione del contratto e l'applicazione delle penalità di cui all'articolo 12 del Capitolato d'oneri, di posizionare all'interno o all'esterno della struttura mobile slot machine, new slot e ogni altro apparecchio da intrattenimento con vincite in denaro, di qualsiasi genere, tipo e natura.

È fatto divieto al concessionario:

- di concedere a terzi, in tutto o in parte, anche a titolo gratuito, l'area oggetto del presente atto;
- di creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei pedoni;
- della vendita di bevande alcoliche ai minori;
- della vendita di bevande in bottiglie di vetro all'esterno delle aree con servizio al tavolo;
- di promuovere attività commerciali di soggetti terzi privati con qualsivoglia mezzo pubblicitario all'interno degli spazi.

ART. 9 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI NORME A TUTELA DEI LAVORATORI.

Sono a totale ed esclusivo carico del concessionario, con espressa rinuncia a diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, i seguenti obblighi ed oneri:

- applicare nei confronti dei lavoratori occupati nella realizzazione della struttura e nell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande costituente oggetto della presente convenzione tutte le norme contenute nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore, nonché l'osservanza delle norme in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, esonerando espressamente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità a riguardo. L'attività dovrà essere espletata con personale idoneo.

ART. 10 - PRESCRIZIONI

L'Amministrazione Comunale non risponderà in alcun modo del mancato rispetto da parte del concessionario delle norme in materia igienico-sanitaria o dell'assenza di qualsivoglia autorizzazione o licenza prevista dalle leggi vigenti per l'esercizio dell'attività dedotta nel contratto. L'Amministrazione comunale non assume su di sé alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati a terzi da parte del concessionario durante il periodo di concessione.

ART. 11 - ISPEZIONE DELL'AREA E DEL LOCALE

Il Comune potrà in qualunque momento procedere all'ispezione dell'area e del locale, senza preavviso al concessionario.

ART. 12 - PENALITA'

Per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato che non costituiscano causa di decadenza, previa contestazione scritta da parte del Responsabile del competente servizio, sentite le motivazioni del concessionario, potranno essere applicate le seguenti penalità:

Per i casi di inadempienza sono previste ammende negli importi di seguito indicati:

RIF.	INADEMPIENZA	IMPORTO IN EURO
P1	Installazione di slot machine, new slot e ogni altro apparecchio da intrattenimento con vincite in denaro, di qualsiasi genere, tipo e natura	1.000 € a contestazione
P2	Omessa pulizia dell'area in concessione	200 € per singola contestazione
P3	Omessa pulizia dei bagni pubblici di Villa Catena	100 € per ogni giorno di mancata pulizia
P4	Mancata apertura/chiusura dei bagni pubblici di Villa Catena	100 € per ogni giorno di mancata apertura/chiusura

N.B. Al concessionario possono essere contestate contemporaneamente più infrazioni.

La violazione degli obblighi contrattuali, rilevata con le modalità già indicate, sarà contestata al concessionario per iscritto, con l'indicazione della penalità applicabile e con l'invito a far pervenire, entro 5 giorni dalla ricezione, eventuali giustificazioni a discarico. La giustificazione, presentata entro il temine indicato, potrà essere accolta con la revoca della contestazione, oppure respinta con la comminazione della penale, ad insindacabile giudizio del Comune di Rionero in Vulture. In caso di mancata presentazione della giustificazione entro il termine indicato, sarà applicata dal Comune di Rionero in Vulture la penale a carico del concessionario senza ulteriori comunicazioni.

ART. 13 - REVOCA/SOSPENSIONE ATTIVITÀ

La concessione sarà revocata per i seguenti motivi:

a) reiterate violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato (massimo tre contestazioni);
b) violazione delle prescrizioni contenute nel bando di gara;
c) mancato rispetto dell'offerta in sede in gara;
d) perdita dei requisiti soggettivi previsti dalla legge;
e) revoca dell'autorizzazione per la somministrazione;
f) violazione delle norme sulla somministrazione di bevande alcoliche;
g) perdurare motivi di ordine pubblico e/o disturbo della quiete pubblica;
h) trasferimento della concessione a terzi senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Per le violazioni di cui al presente articolo ed in particolare le violazioni di cui al punto "h" l'Amministrazione potrà optare oltre in luogo della revoca della concessione anche per la sospensione fino a 10 giorni

dell'attività. Nel caso di revoca e/o sospensione dell'attività per le motivazioni suindicate, il concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa su quanto già speso per l'installazione della struttura mobile, o per eventuali cauzioni già versate.

ART. 14 - RISOLUZIONE

Il concessionario non potrà mutare l'uso dell'area concessa e della struttura mobile insistente sulla stessa, né potrà trasferire a terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, la concessione, senza l'autorizzazione del Comune.

ART. 15 - RICONSEGNA DELL'AREA

Il concessionario deve impegnarsi ed obbligarsi a riconsegnare l'area concessa in buono stato, libera dal manufatto e con sistemazione uguale a quella esistente al momento della consegna. La rimozione del manufatto e la sistemazione dell'area dovranno avvenire a cura e spese del concessionario.

Il concessionario con la stipula del contratto di concessione deve assumere l'obbligo della riconsegna dell'area concessa in buono stato, libera dal manufatto e con sistemazione uguale a quella iniziale, anche nel caso in cui, per qualsiasi ragione, intenda recedere unilateralmente dalla concessione/contratto prima della scadenza pattuita.

ART. 16 - CAUZIONE

Il concessionario è obbligato al versamento di un deposito cauzionale di € 2.000,00 o di una prestazione di equivalente garanzia che verrà restituito/svincolato al termine della concessione.

ART. 17 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI E CONTROVERSIE

Il Comune di Rionero in Vulture ed il concessionario accettano che la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Potenza ed è esclusa la competenza arbitrale.

La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

IL CONCESSIONARIO

IL CONCEDENTE